



**Studio Associato di Consulenza Aziendale**

**Dottori Commercialisti**

*Dott. Gianpiero Perissinotto*

*Dott.ssa Monica Lacedelli*

Via degli Agricoltori n. 11

32100 Belluno

tel: 0437/932080

fax: 0437/932095

E-mail: [info@scacommercialisti.it](mailto:info@scacommercialisti.it)

Belluno, 13 luglio 2012

Spettabili

Clienti dello

Studio Associato di Consulenza Aziendale

Loro sedi

Oggetto: la riforma del lavoro e le false partite iva

Al fine di prevenire i fenomeni di uso strumentale di forme contrattuali più flessibili di quella del contratto di lavoro subordinato, il legislatore con la Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro) ha introdotto una presunzione secondo cui le prestazioni effettuate da alcuni lavoratori autonomi sono da considerare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA sono considerate – salvo prova contraria – rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due presupposti tra i seguenti:

| FINTE PARTITE IVA                             |   |
|---|---|
| <b>Condizioni perché operi la presunzione</b> | La collaborazione ha una durata complessivamente superiore a 8 mesi nell'arco dell'anno solare.   |
|   | Il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare. |
|   | Il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.  |

Tale presunzione non opera nel caso in cui la prestazione presenti i seguenti requisiti:

- ➔ competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
- ➔ prestazione svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali. In altre parole la prestazione deve essere svolta da un soggetto che dichiari un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore, per l'anno 2012, a euro 18.663,00.

#### **OSSERVA**

La presunzione non opera in riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.

In riferimento all'applicabilità della presunzione, questa si applica successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (data di entrata in vigore: 18.07.2012): per i rapporti già in corso a tale data viene concesso un termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore al fine di consentire gli opportuni adeguamenti.

Si coglie l'occasione per sottolineare un'importante novità introdotta nel settore edile per i lavoratori autonomi.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 16 del 04.07.2012, ha infatti fornito alcune precisazioni in relazione ai controlli effettuati nel settore edile, con particolare riferimento a quei lavoratori che sono inclusi formalmente nella qualifica di imprenditore ma in verità possiedono i requisiti tipici dei lavoratori subordinati.

Il Ministero, per uniformare i controlli, ha fornito indicazioni utili a valutare le ipotesi in cui la prestazione di lavoro autonomo mascheri rapporti di diversa natura. Tra i vari chiarimenti forniti con la circolare in commento, il Ministero precisa che difficilmente appare compatibile l'attività di lavoro autonomo con le prestazioni legate alle operazioni di sbancamento, costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in generale, svolte tipicamente dal manovale edile, dal muratore, dal carpentiere e dal ferraio.

Secondo il Ministero lo *"status"* di imprenditore autonomo o, addirittura, di imprenditore artigiano è compatibile con l'eventuale qualifica di lavoratore dipendente; ciò in quanto, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, l'imprenditore *"tout court"* ovvero l'imprenditore artigiano può svolgere attività di natura subordinata nella misura in cui tale attività non finisca per essere prevalente rispetto a quella di tipo autonomo (cfr. Cass. Sez. Unite n. 3240/2010).

Elemento significativo ai fini della verifica è senza dubbio quello connesso al possesso e alla disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire.

In tal senso il Ministero ritiene utile constatare se dall'esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali,

economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante dal registro dei beni ammortizzabili.

Pertanto, il Ministero conclude che ove non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale — rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un'inequivocabile situazione di pluricomittenza — il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell'ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:

- manovalanza;
- muratura;
- carpenteria;
- rimozione amianto;
- posizionamento di ferri e ponti;
- addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.

Il Ministero ritiene che la suddetta ricostruzione debba essere effettuata anche nelle ipotesi in cui il committente, assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell'opera esclusivamente a lavoratori autonomi, di fatto totalmente eterodiretti.

In relazione ai provvedimenti sanzionatori da irrogare, il Ministero precisa che in tutti i casi di disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori.

Si invitano i gentili clienti a prendere immediatamente conoscenza delle novità introdotte al fine di evitare spiacevoli sanzioni.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale delucidazione, si porgono cordiali saluti.

Studio Associato Perissinotto Lacedelli